

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-612	del 28/09/2015
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con ENEA per la realizzazione di una collaborazione di ricerca avente per oggetto la predisposizione di un piano pilota di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna.	
Proposta	n. PDTD-2015-610 del 23/09/2015	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse	
Dirigente proponente	Dott. Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 28 (ventotto) settembre 2015 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con ENEA per la realizzazione di una collaborazione di ricerca avente per oggetto la predisposizione di un piano pilota di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna.**

**RICHIAMATI:**

- la L.R. 19/4/1995, n. 44 che istituisce l'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. a), della medesima Legge Regionale che prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- l'art. 5, comma 1, lettera n) della citata Legge Regionale, che prevede tra i compiti istituzionali di ARPA il “fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali”;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale che prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 24 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**PREMESSO:**

- che ARPA è titolare del progetto europeo RES H/C SPREAD, approvato con D.D.G. n. 27 del 25/02/2014, in materia di potenzialità di sviluppo regionale delle rinnovabili per riscaldamento/raffrescamento;
- che, per il suddetto progetto, ARPA ha provveduto ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J35J14000010005 dalla competente struttura ministeriale;

- che tale progetto si propone di sviluppare piani regionali pilota di sviluppo delle rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento;

PREMESSO INOLTRE:

- che le attività svolte da ARPA nel settore del supporto alla pianificazione energetica interessano anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e possono costituire la base per una collaborazione fattiva tra i due Enti;
- che ENEA, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, è finalizzata “alla Ricerca e all’Innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’Energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile”;
- che ENEA svolge attività di ricerca a supporto della Pubblica Amministrazione, delle imprese, dei cittadini e, conformemente ai propri fini istituzionali, persegue gli obiettivi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica ed alla diffusione delle tecnologie incentivando lo sviluppo dell’imprenditorialità nell’Industria e nella comunità scientifica, favorendo la nascita di “Attività d’impresa” per l’immissione nel mercato di nuovi prodotti, processi e servizi generati dalla ricerca scientifica e tecnologica svolta presso le proprie strutture;
- che ENEA presta una funzione di assistenza in modo che tali attività possano avere maggiore garanzia di ricadute positive per lo sviluppo sostenibile del “Sistema Paese”;
- che la collaborazione tra ENEA e ARPA è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni di ricerca e per utilizzare al massimo le potenzialità scientifiche maturate in ambito regionale e nazionale;
- che ARPA ritiene opportuno contribuire alla realizzazione delle suddette attività in considerazione della rilevanza dei risultati previsti, coerentemente con le proprie attività istituzionali di tutela ambientale e nello specifico con gli obiettivi previsti dal citato progetto RES H/C SPREAD;

RILEVATO:

- che ARPA ha concordato con ENEA uno schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

- che, come previsto all'art. 2 della convenzione, la scadenza è fissata al 31/01/2016 e potrà essere prorogata di comune accordo scritto dalle parti contraenti, prima della scadenza, sulla base della richiesta di una di esse e senza oneri aggiuntivi;

RITENUTO:

- opportuno stipulare una convenzione con ENEA per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca avente per oggetto la predisposizione di un piano pilota di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna ed in particolare la definizione e la quantificazione di obiettivi, misure e indicatori utili a tale piano;

CONSIDERATO:

- che la citata convenzione, allegata sub A) al presente atto, prevede che ENEA svolgerà, in collaborazione con Arpa, alcune attività descritte all'articolo 1 della convenzione stessa;
- che, in ragione del maggior impegno di risorse apportato da ENEA per l'esecuzione della ricerca, ARPA erogherà a ENEA stessa un contributo onnicomprensivo di euro 10.300,00, così come previsto dall'art. 3 della convenzione;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Paolo Cagnoli, Responsabile del Centro Tematico Regionale Energia e Valutazioni Ambientali Complesse, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:

- che i ricavi del progetto coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione dello stesso (RES14);
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione in collaborazione con ENEA, di una ricerca volta alla predisposizione di un piano pilota di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna ed in particolare alla definizione e quantificazione di obiettivi, misure e indicatori utili a tale piano;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. ha scadenza al 31/01/2016 e che potrà essere prorogata senza oneri aggiuntivi;

3. di dare atto che al progetto regionale è assegnato il CUP J35J14000010005;
4. di dare atto, inoltre, che ARPA erogherà ENEA, un contributo onnicomprensivo a sostegno della ricerca di euro 10.300,00, secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione;
5. di dare atto, infine, che il costo di euro 10.300,00, relativo al presente provvedimento, avente natura di "Contributi per collaborazioni con Enti Pubblici" (COCEP), è a carico dell'esercizio 2015 per la quota di euro 8.300 e dell'esercizio 2016 per la quota di euro 2.000 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto RES14 – DTPNC.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Dott. Franco Zinoni)

## CONVENZIONE DI RICERCA TRA

**ARPA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna - Direzione Tecnica**, avente sede in Bologna, cap. 40122, Largo Caduti del Lavoro, 6, P. IVA e Codice fiscale n. 04290860370, (nel seguito del presente atto denominata come “ARPA”) rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, nato a Castelvetro Piacentino (PC) il 15/09/1954, autorizzato alla stipula della presente Convenzione ai sensi di quanto disposto dal Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 65 del 27/09/2010

### E

**ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - Direzione Committenza**, avente sede in Roma, cap. 00196, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76, C.F. n. 01320740580 e P. IVA n. 00985801000, (nel seguito indicata come “ENEA”) rappresentata dal del Direttore *ad interim* della Direzione Committenza, Prof. Federico Testa, nato a Verona il 20/08/ 1954 domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia

### PREMESSO CHE

- con L.R. 19/4/1995, n. 44 è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l’art. 5, comma 1, lett. a), della medesima Legge Regionale prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell’inquinamento, sulle condizioni generali dell’ambiente e del rischio per l’ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- l’art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale prevede che per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;

### PREMESSO INOLTRE CHE

- ENEA, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, è finalizzata “alla Ricerca e all'Innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei

settori dell'Energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile”;

- ENEA svolge attività di ricerca a supporto della Pubblica Amministrazione, delle imprese, dei cittadini; conformemente ai propri fini istituzionali, persegue gli obiettivi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica ed alla diffusione delle tecnologie incentivando lo sviluppo dell'imprenditorialità nell'Industria e nella comunità scientifica, favorendo la nascita di “Attività d'impresa” per l'immissione nel mercato di nuovi prodotti, processi e servizi generati dalla ricerca scientifica e tecnologica svolta presso le proprie strutture;
- ENEA presta una funzione di assistenza in modo che tali attività possano avere maggiore garanzia di ricadute positive per lo sviluppo sostenibile del “Sistema Paese”;

#### **PREMESSO CONTESTUALMENTE**

- che ARPA è titolare del progetto europeo RES H/C SPREAD (n. DEL-2014-27 del 25/02/2014) in materia di potenzialità di sviluppo regionale delle rinnovabili per riscaldamento/raffrescamento;
- che ARPA ha provveduto ad acquisire il Codice Unico di Progetto n. J35J14000010005 dalla competente struttura ministeriale per il suddetto progetto;
- che tale progetto di ARPA si propone di sviluppare piani regionali pilota di sviluppo delle rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento;
- che suddetta attività rientra tra le competenze istituzionali attribuite ad ARPA, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera n) “fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali” della L.R. 44/95 istitutiva di ARPA;
- che le attività svolte da ARPA nel settore del supporto alla pianificazione energetica interessano anche ENEA e possono costituire la base per una collaborazione fattiva tra i due Enti;
- che la collaborazione tra ENEA e ARPA è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni di ricerca e per utilizzare al massimo le potenzialità scientifiche maturate in ambito regionale e nazionale;
- che ENEA ha concordato con ARPA una serie di attività ritenute di interesse comune al fine di supportare la pianificazione energetica a livello regionale;
- che ARPA e ENEA ritengono opportuno contribuire alla realizzazione delle suddette attività in considerazione della rilevanza dei risultati previsti, coerentemente con le proprie attività istituzionali di tutela ambientale e nello specifico con gli obiettivi previsti dal citato progetto RES H/C SPREAD;

#### **DATO ATTO**

- che l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

### **DICHIARATO**

Che la presente convenzione intende esprimere la volontà di proseguire nella definizione e nell'espletamento di attività congiunte, che consentano di valorizzare al meglio le potenzialità scientifiche, le esperienze svolte e i sistemi di relazione e divulgazione che i due Enti sostengono;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE**

### **ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – Oggetto**

ARPA e ENEA si impegnano a collaborare per la realizzazione di una ricerca avente per oggetto la predisposizione di un piano pilota di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna ed in particolare la definizione e quantificazione di obiettivi, misure e indicatori utili a tale piano.

Nell'ambito di suddetta ricerca ENEA provvederà a fornire ad ARPA:

- 1) una definizione di target indicativi di medio e lungo periodo per la diffusione delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna, in maniera coerente con gli obiettivi europei, nazionali e locali;
- 2) una valutazione del contributo delle diverse fonti rinnovabili termiche al raggiungimento di tali target, alla luce dell'attuale livello di diffusione nel territorio, dei potenziali fisici, della vocazione del territorio, dell'attuale politica energetica locale vigente in materia;
- 3) una definizione di obiettivi e misure di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna, volti a superare barriere oggi esistenti e a creare sinergie tra i diversi attori coinvolti, sulla base sia di una prima elencazione predisposta da ARPA a seguito delle attività già svolte per il progetto RES H/C SPREAD, sia di una analisi critica da parte di ENEA di tali obiettivi e misure in relazione alle valutazioni dei precedenti punti 1) e 2);
- 4) l'individuazione, laddove possibile, di indicatori quantitativi che evidenzino il contributo potenziale degli obiettivi e misure proposti da ENEA, di concerto con ARPA, sulla base delle attività al punto 3) e tenendo conto di differenti scenari di sviluppo;
- 5) una relazione scritta che attesti la conclusione della ricerca ed i risultati ottenuti, che dovrà contenere la descrizione e, laddove siano stati individuati adeguati indicatori, la quantificazione di obiettivi e misure proposti nei punti precedenti, che costituirà uno dei capitoli del piano pilota di sviluppo delle rinnovabili termiche.

ENEA si attiverà inoltre per diffondere informazioni e risultati (intermedi e finali) del progetto RES H/C SPREAD in eventi e workshop pubblici.

Nell'ambito di suddetta ricerca ARPA assisterà ENEA attraverso la collaborazione tecnico-scientifica dei propri funzionari esperti nel settore e in particolare provvederà a rendere disponibile ad ENEA per l'attività in oggetto una prima elencazione di obiettivi e misure di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche emersi a seguito delle attività già svolte per il progetto RES H/C SPREAD, oltre al materiale depositato presso i propri uffici che si renderà necessario ed utile.

#### **ART. 2 – Durata**

La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza il 31/01/2016. Tale durata potrà essere prorogata, prima della scadenza, di comune accordo scritto dalle Parti contraenti e sulla base della richiesta di una di esse e senza oneri aggiuntivi.

#### **ART. 3 – Modalità di erogazione del contributo**

ARPA erogherà a ENEA, in ragione dei maggiori oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione di ricerca, un contributo alla spesa onnicomprensivo di Euro 10.300 (diecimilatrecento) secondo le seguenti modalità:

- Euro 1.000 (mille) alla fornitura di dati energetico-ambientali utili alla realizzazione delle attività della presente convenzione;
- Euro 9.300 (novemila) al termine delle attività di collaborazione, previa presentazione della relazione finale che attesti la conclusione della ricerca e i risultati ottenuti, così come definito all'art. 1.

I pagamenti avverranno a 60 gg dietro presentazione di note di addebito intestate a: ARPA, Via Po, 5 - 40139 Bologna C.F. e P.I. : 04290860370 - Codice Unico di Progetto n. J35J14000010005.

A decorrere dal 31.3.15 ARPA può accettare soltanto fatture/note trasmesse in forma elettronica con il formato previsto dal D.M. n. 55/2013; fatture/note inviate in altra modalità non potranno essere registrate e liquidate. A tal fine Vi comunichiamo che il nostro Codice Univoco Ufficio (C.U.U.), da inserire obbligatoriamente nella fattura elettronica è il seguente: **UFFRF4**. Tramite questo codice la fattura trasmessa al sistema di interscambio (SDI) sarà recapitata correttamente al nostro unico ufficio deputato alla gestione e registrazione della fatturazione passiva.

Le somme verranno versate da ARPA mediante accredito a favore di ENEA sul conto corrente BNL Tesoreria Frascati, codice IBAN IT18R0100539100000000218185, intestato a "Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile" con sede in Roma,

Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76. L'ENEA si obbliga a rispettare la normativa della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 4 – Referenti scientifici**

I referenti scientifici, responsabili della ricerca, designati dalle parti per la gestione delle attività concordate sono:

- per ENEA: Dott. Oscar Amerighi
- per ARPA: Ing. Paolo Cagnoli.

#### **ART. 5 - Proprietà dei risultati**

Le risultanze dell'attività potranno essere utilizzate da ARPA per i propri compiti istituzionali e per il progetto di cui in premessa.

ENEA potrà utilizzare le risultanze ai fini di pubblicazioni o di ulteriori studi/indagini, specificando in ogni caso che le attività sono state realizzate con il contributo di ARPA.

Per quanto concerne la valutazione delle istanze di accesso ai dati ambientali presentate da soggetti terzi le parti daranno attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 195/2005 sulla base dei propri regolamenti interni.

#### **RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti ai quali la conoscenza della informazione é necessaria per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come "riservate" ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile, per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione della presente Convenzione.

Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Convenzione, fatto salvo il formale benessere dell'altra Parte.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle Informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

#### **ART. 6 - Controversie**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere bonariamente l'accordo, è competente in via esclusiva il foro di Bologna.

#### **ART. 7 Codice di comportamento e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione**

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici di comportamento e Piani Triennali Prevenzione della Corruzione (nonché i relativi aggiornamenti), pubblicati sui siti istituzionali delle stesse, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

#### **ART. 8 - Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'ENEA.

Roma/Bologna,

ENEA

Il Direttore a.i. della Committenza

Prof. Federico Testa

*Firmata digitalmente*

ARPA

Il Direttore Tecnico

Dott. Franco Zinoni

*Firmata digitalmente*

N. Proposta: PDTD-2015-610 del 23/09/2015

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con ENEA per la realizzazione di una collaborazione di ricerca avente per oggetto la predisposizione di un piano pilota di sviluppo delle fonti rinnovabili termiche in Emilia-Romagna.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 24/09/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---